

numero			Bellinzona
5465	fr	1	3 dicembre 2014
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione prevenzione dei pericoli
a.c.a. Dott. Martin Merkofer
3003 Berna

e-mail: martin.merkofer@bafu.admin.ch

Revisione dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti - OPIR Presenza di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto con lettera del 1° ottobre 2014 la proposta di revisione dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

Con la recente revisione dell'Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) la Svizzera introduce, analogamente alla EU, un nuovo sistema di classificazione per sostanze e preparati pericolosi. Di conseguenza si è resa necessaria una revisione dell'OPIR, in quanto il suo campo di applicazione dipende dalle classificazioni secondo OPChim.

Per l'occasione vengono inoltre proposte alcune modifiche volte a ottimizzare l'Ordinanza. Tali modifiche implicano, da un lato, una certa riduzione del numero delle aziende assoggettate, che dovrebbe permettere di focalizzare maggiormente i controlli sugli impianti con un potenziale di pericolo più rilevante. D'altra parte si vuole rafforzare la gestione sistematica delle misure di sicurezza e fornire delle chiare indicazioni per armonizzare i controlli delle autorità e per l'informazione alla popolazione.

Nel suo complesso, lo scrivente Consiglio saluta positivamente la proposta di revisione, segnalando nel contempo la seguente proposta di modifica.

Allegato 1.1 cifra 5, sostanze altamente attive

La revisione prevede il nuovo assoggettamento all'OPIR di aziende che utilizzano sostanze altamente attive (HAS).

Per permettere un'esecuzione efficiente riteniamo che, in mancanza di limiti secondo l'allegato 1.1 cifra 5, il detentore sia tenuto a determinare, se non disponibili, i dati tossicologici necessari. Riteniamo che un generale obbligo all'autocontrollo, come previsto dal testo in consultazione, sia insufficiente. L'allegato 1.1 cifra 5, nota a piè di pagina 1 andrebbe pertanto completato con l'indicazione "in caso di mancanza di dati tossicologici, il detentore è tenuto a determinarli mediante esami specifici, riconosciuti dallo stato della tecnica".

Restiamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

- Copia p.c. :
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
 - Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
 - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
 - Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch,
joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch,
nicolo.parente@ti.ch)
 - Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
 - Pubblicazione in Internet